statuto

società dolce

la cultura del fare **insieme**

Statuto*

Titolo I - COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI
art. 1: denominazione, sede e durata 5
art. 2: scopo 5

Titolo II - SOCI
art. 3: soci 7
art. 4: ammissione dei soci 8
art. 5: morte del socio 8
art. 6: recesso del socio 8
art. 7: esclusione del socio 9
art. 8: efficacia dello scioglimento del rapporto sociale 9
art. 9: liquidazione della quota 9
art. 10: soci volontari 10

Titolo III - PATRIMONIO SOCIALE
art. 11: patrimonio 11
art. 12: sovrapprezzo 11
art. 13: azioni di finanziamento 12
art. 13-bis: soci sovventori 12
art. 14: titoli azionari 15
art. 14-bis: prestiti obbligazionari 15
art. 15: trasferimento delle quote sociali 16

Titolo IV - ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO
art. 16: esercizio sociale e bilancio 16
art. 17: ristorni 17
art. 18: copertura perdite 17

Titolo V - ORGANI SOCIALI
A) Assemblea
art. 19: competenza alla convocazione 18
art. 20: modalità di convocazione 18
art. 21: assemblea totalitaria 19
art. 22: quorum costitutivi e deleghe 19
art. 23: quorum deliberativi 20

* Testo con modifiche e adeguamenti approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 3/11/2020.

Titolo V - ORGANI SOCIALI
A) Assemblea
art. 24: diritto di voto 20
art. 25: presidenza e verbalizzazione 20

B) Consiglio di Amministrazione
art. 26: composizione 21
art. 27: funzionamento 21
art. 28: poteri di amministrazione 22
art. 29: poteri di rappresentanza 22

C) Collegio Sindacale
art. 30: collegio sindacale 22

Titolo VI - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
art. 31: scioglimento e liquidazione 23

Titolo VII -DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
art. 32: clausola compromissoria 23
art. 33: attività mutualistica e trattamenti economico dei soci 24
art. 34: norme applicabili 24

* Testo con modifiche e adeguamenti approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 3/11/2020.

Statuto

Cooperativa Sociale Società Dolce società cooperativa

Titolo I
Costituzione - sede - durata scopi

denominazione, sede e durata

art. 1

E' costituita con sede in comune di Bologna ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (recante "*Disciplina delle cooperative sociali*"), una Società Cooperativa con denominazione **"COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA"**.
La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

scopo

art. 2

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale.
Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.
La Cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, s'avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
Essa si propone il potenziamento del movimento cooperativo, ispirandosi ai suoi principi di libertà e solidarietà.
In relazione ai propri scopi la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- gestire servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e del tempo libero;
- sviluppare tutte quelle attività e servizi funzionali ai settori dell'infanzia, dell'adolescenza, della senilità, dei disabili e dell'emarginazione in genere;
- realizzare tutte quelle iniziative volte alla promozione individuale e sociale dei giovani, degli anziani e d'ogni soggetto svantaggiato in genere;
- promuovere e gestire servizi in grado d'agevolare il rapporto tra cittadino e istituzioni;
- rimuovere quegli ostacoli di natura economica, sociale, culturale che impediscono la reale uguaglianza fra tutte le persone, attraverso la pubblicazione e la divulgazione di studi, ricerche e notizie;
- promuovere e realizzare prodotti editoriali di carattere politico, sociale, culturale;
- promuovere e realizzare servizi volti al mantenimento dell'occupazione;
- promuovere e realizzare formazione e aggiornamento per i propri soci e per terzi accessori e funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti, conferimenti e altri apporti esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori, per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (recante "*Nuove norme in materia di società cooperative*").

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti. La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, anche non cooperative, e partecipare alla loro attività, dare adesioni a enti e organismi i cui scopi siano gli stessi, affini o complementari a quelli della Cooperativa.

Titolo II
Soci

soci

art. 3

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità d'agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, attestata, qualora l'ordinamento giuridico lo richieda, dalla titolarità di certificati e abilitazioni per lo svolgimento delle attività e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
Possono altresì essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla Cooperativa e in concorrenza con quest'ultima o, comunque, chi abbia interessi contrastanti o concorrenti con la Cooperativa, nonché coloro che siano stati condannati con provvedimento definitivo per reati che possano incidere sulla valutazione di capacità professionale necessaria per l'ammissione alla Cooperativa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
I soci ammessi di cui al presente comma saranno denominati "**soci cooperatori**".
2. I nuovi soci cooperatori, che non siano già stati iscritti al Libro dei Soci nei 12 (dodici) mesi anteriori all'ammissione o al gradimento del Consiglio di Amministrazione, costituiscono la categoria dei **soci in formazione** che, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione nel Libro dei Soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione e al loro inserimento nell'impresa sociale, avranno il diritto di voto solo relativamente alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di modificazione dello Statuto, non potranno essere eletti Amministratori della Cooperativa, non concorreranno alla formazione dell'ammontare minimo di capitale sociale richiesto ai sensi dell'art. 2393-*bis* c.c. Il Consiglio di Amministrazione, in ogni momento anche anteriore al decorso del termine massimo sopra previsto, potrà discrezionalmente valutare completato il percorso formativo dei nuovi soci riconoscendo quindi loro i pieni diritti derivanti dallo *status* di soci cooperatori.
3. Possono essere ammessi anche soci, denominati "**soci volontari**", che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

art. 4

ammissione dei soci

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

a) nome, cognome, dati di nascita e residenza;
b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti descritti dall'articolo precedente e specificando se la richiesta d'adesione è a titolo di socio volontario;
c) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel limite minimo di quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda d'ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento della domanda decide motivatamente il Consiglio di Amministrazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla Cooperativa. Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'associamento prende effetto, con conseguente attivazione del rapporto sociale sin dalla data della delibera d'accoglimento che deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro soci e comunicata all'interessato.

art. 5

morte del socio

Nel caso di decesso d'un socio cooperatore, la Cooperativa continuerà con l'erede o legatario della sua quota sociale, sempre che sia in possesso dei prescritti requisiti e che il Consiglio di Amministrazione approvi la sostituzione non oltre 6 (sei) mesi della morte del socio.

Nel caso di più eredi o legatari, essi, entro 3 (tre) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che, se in possesso dei prescritti requisiti, assumerà la qualità di socio cooperatore. In difetto di tale designazione, gli eredi o legatari hanno diritto soltanto al rimborso della quota sociale nei termini e alle condizioni previsti dal successivo articolo 9.

art. 6

recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'articolo 3;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che abbia cessato, per qualsiasi motivo, il rapporto mutualistico.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provve-

dere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

esclusione del socio

art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, anche a seguito del mancato superamento del periodo di prova;
b) che non osservi le disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno, dei Regolamenti aziendali, oppure le deliberazioni prese dagli Organi sociali competenti;
c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa, anche relativamente al versamento dei conferimenti;
d) che in qualunque modo danneggi la Cooperativa o la sua reputazione ovvero fomenti dissidi o disordini fra soci;
e) che si renda gravemente inadempiente in relazione alle obbligazioni derivanti dal rapporto mutualistico di lavoro;
f) relativamente al quale siano venute a mancare le condizioni e i requisiti per la sua ammissione;
g) il cui rapporto mutualistico di lavoro sia sciolto per qualunque causa.

Costituiscono cause specifiche d'esclusione del socio in formazione, previsto all'articolo 3, oltre a quelle individuate dal presente articolo:

h) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
i) il non aver concluso con successo il percorso formativo.

efficacia dello scioglimento del rapporto sociale

art. 8

La dichiarazione di recesso e la deliberazione d'esclusione prendono effetto, con conseguente cessazione del rapporto sociale limitatamente al socio receduto o escluso, sin dalla loro comunicazione, rispettivamente, alla Cooperativa e al socio escluso.

Contro le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 6 e 7, gli interessati possono proporre opposizione, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento instaurando il giudizio arbitrale previsto dal successivo articolo 32.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

liquidazione della quota

art. 9

Gli eredi o legatari del socio defunto, nonché il socio receduto o escluso, hanno diritto al rimborso della quota sociale al suo valore nominale, espressamente escluso il rimborso di qualsiasi soprapprezzo. Il pagamento deve essere fatto

entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui s'è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 7, lett. b), c), d) ed e) perdono, a titolo di penale, il diritto a metà del valore nominale della quota sociale che sarà devoluto alla riserva indivisibile. Resta salvo in ogni caso il diritto della Cooperativa al risarcimento del maggiore danno.
Il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono responsabili nei confronti della Cooperativa ai sensi dell'art. 2536 c.c.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

art. 10 soci volontari

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative è determinato in conformità a quanto previsto con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa Sociale per la totalità dei soci.
Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego d'operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 3 e 4.
Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente articolo, ai soci volontari si applica integralmente la disciplina dei soci cooperatori, con particolare riferimento alle condizioni d'ammissione, al periodo di formazione previsto dall'articolo 4, alla sottoscrizione e versamento del capitale sociale e ai diritti amministrativi.
La possibilità di ammettere soci volontari dovrà essere previamente autorizzata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Titolo III
Patrimonio Sociale

patrimonio

art. 11

Il patrimonio netto della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale variabile, che è rappresentato da un **numero illimitato di quote**, che attribuiscono la qualifica di socio cooperatore;
b) dal capitale sociale fisso, che è rappresentato da **azioni nominative di finanziamento**, dal valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00) cadauna, che attribuiscono la qualifica di socio finanziatore;
c) dall'ulteriore parte di capitale sociale che è rappresentato da **azioni nominative di sovvenzionamento**, dal valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00) cadauna destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
d) dalla riserva legale;
e) dalla riserva indivisibile costituita a seguito della mancata distribuzione del dividendo ai soci cooperatori;
f) dalla riserva divisibile costituita a seguito della mancata distribuzione del dividendo riconosciuto ai soci finanziatori e sovventori;
g) dalla riserva indisponibile costituita a fronte dell'acquisto di azioni proprie;
h) dal fondo costituito dalle somme versate dai soci a titolo di sovrapprezzo delle quote e/o delle azioni.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci cooperatori durante l'esistenza della Cooperativa, seppure se ne possa fare uso nei limiti di cui all'art. 2529 c.c.
Tra i soci finanziatori e sovventori, in proporzione alle azioni sottoscritte e nei limiti fissati dal presente Statuto e dalla normativa vigente, potrà essere distribuita esclusivamente la riserva di cui alla precedente lett. f).

sovrapprezzo

art. 12

A ogni nuovo socio, oltre all'importo del capitale sociale sottoscritto, il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere il versamento di una somma a titolo di sovrapprezzo delle quote o delle azioni, da determinarsi di esercizio in esercizio dal Consiglio di Amministrazione stesso, in proporzione al valore nominale delle quote e/o delle azioni sottoscritte, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Detto sovrapprezzo potrà essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione anche ai soci che sottoscrivono aumenti del capitale sociale nel corso dell'esistenza della Cooperativa, in proporzione agli aumenti stessi.

art. 13 azioni di finanziamento

La Cooperativa potrà emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 2526 c.c., dal valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00) cadauna, prive del diritto di voto in Assemblea, che attribuiscono il diritto ad un dividendo sull'utile risultante dal bilancio al netto del ristorno come calcolato ai sensi del successivo articolo 17.
L'emissione delle azioni di finanziamento deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, anche in sede d'approvazione del bilancio d'esercizio, che deve stabilire l'importo complessivo dell'emissione, le modalità d'esercizio del diritto d'opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo d'emissione delle azioni, l'ammontare del diritto al dividendo, comunque nel limite di quanto previsto dall'art. 2514 c.c., la tecnica di circolazione delle azioni, se diversa da quanto previsto dal successivo articolo 14.
Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori solo in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3 sui requisiti d'ammissione alla Cooperativa.
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono imputati alla specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa di cui al precedente articolo 11, lett. b).
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati, quanto al 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di loro emissione, le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, acquistate e comunque acquisite a qualunque titolo solo da parte di soci cooperatori. Il socio finanziatore, qualora perda per qualunque causa la qualifica di socio cooperatore, avrà diritto di recedere dalla Cooperativa entro 6 (sei) mesi dalla perdita della qualifica e di ottenere il rimborso delle azioni di finanziamento, mentre la Cooperativa avrà il diritto di riscattare, anche presso terzi, ex art. 2437-sexies c.c., dette azioni entro la chiusura dell'esercizio successivo alla perdita della qualifica di socio cooperatore.
In caso di rimborso delle azioni di finanziamento a seguito di recesso del socio o di riscatto della Cooperativa, il socio avrà diritto ad una somma di denaro pari al valore nominale delle azioni ed alla parte proporzionale della riserva di cui all'articolo 11, lett. f), che dovrà essere corrispondentemente ridotta.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote sociali dei soci cooperatori se non per la parte che ecceda il valore nominale complessivo delle azioni di finanziamento.

art. 13-*bis* soci sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 59/1992. Ai soci sovventori si applicano in quanto compatibili le norme sui soci finanziatori.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi. Le azioni di sovvenzionamento posso essere offerte anche a persone diverse dai soci cooperatori.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Conferimenti dei Soci Sovventori

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono una sezione separata del capitale sociale che costituisce il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, come previsto all'articolo 11, lett. c), del presente Statuto.
I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
Il valore di ciascuna azione è di euro 50,00 (cinquanta/00).

Acquisto della qualita' di Socio Sovventore

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze richieste per l'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2521 c.c.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ma non può sottoscrivere meno di 30 (trenta) azioni.

Diritti dei Soci Sovventori

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.
A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.
Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, c.c.
L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Obblighi dei Soci Sovventori

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità.
I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento; in particolare, all'atto della sottoscrizione dovrà essere versato almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sottoscritto;
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili.

Trasferimento delle azioni dei Soci Sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

Recesso dei Soci Sovventori

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti c.c.
Ai soci sovventori spetta, inoltre, il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea.
In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, tenuto conto della riserva divisibile destinata ai soci sovventori, eventualmente rivalutata, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Delega all'aumento del capitale di azioni di Socio Sovventore

L'organo amministrativo è delegato ad emettere azioni di socio sovventore e

ad aumentare a pagamento e in denaro, inscindibilmente, in una o più volte, il capitale dei soci sovventori entro e non oltre il tetto massimo complessivo di nominali euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il termine di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della delibera introduttiva della presente delega nel competente Registro delle Imprese, con la facoltà di prevedere un sovrapprezzo determinato sulla base della situazione patrimoniale della Cooperativa aggiornata a non più di sei mesi rispetto alla prevista data di emissione. Alla sottoscrizione delle azioni di socio sovventore dovrà essere contestualmente versato almeno il 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in denaro. I privilegi patrimoniali non potranno superare la remunerazione stabilita dal presente Statuto all'articolo 13-*bis*, lett. d) e dall'art. 2514 c.c., escluso in ogni caso il diritto di prelazione in caso di scioglimento della Cooperativa.
Al socio sovventore potranno essere attribuiti non più di 5 voti in proporzione alla partecipazione posseduta secondo i seguenti scaglioni:
da € 1.500,00 fino a € 150.000,00 = 1 voto;
da oltre € 150.000,00 fino a € 300.000,00 = 2 voti;
da oltre€ 300.000,00 fino a € 600.000,00 = 3 voti;
da oltre € 600.000,00 fino a € 900.000,00 = 4 voti;
più di € 900.000,00 = 5 voti.
Ai soci sovventori è riconosciuto il diritto di nominare gli amministratori e di essere nominati amministratore. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori dev'essere composta da soci cooperatori.
Relativamente al recesso dei soci sovventori si applica l'art. 2437 c.c. e le previsioni di cui all'articolo 13-*bis* del presente statuto.

titoli azionari

art. 14

La Cooperativa ha facoltà *ex* art. 2346, comma 1, c.c. di non procedere all'emissione dei titoli rappresentativi le azioni di finanziamento e di sovvenzionamento. Le azioni di finanziamento e di sovvenzionamento potranno circolare mediante presentazione del venditore e del compratore presso la sede legale della Cooperativa, loro identificazione e successiva iscrizione del compratore nel libro dei soci.
La Cooperativa è autorizzata, nei limiti previsti dall'art. 2529 c.c., a procedere all'acquisto, anche mediante riscatto, di proprie azioni di finanziamento e di sovvenzionamento.

prestiti obbligazionari

art. 14-*bis*

Stante il disposto dell'art. 2526 c.c., e nei limiti consentiti dalla legge, la Cooperativa può emettere obbligazioni a norma degli artt. 2410 e seguenti c.c.
L'emissione delle obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 c.c.
Si applicano, se e in quanto compatibili, gli artt. 2410 e seguenti c.c.

art. 15

trasferimento delle quote sociali

Il capitale sociale sottoscritto verrà versato con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto negli articoli 13 e 13-bis.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.
Le quote sociali sono indivisibili e non possono essere cedute a terzi o ad altri soci, né sottoposte a pegno o a vincolo, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire la propria quota sociale deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota sociale e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3 per divenire socio cooperatore.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può, a pena di decadenza, proporre opposizione instaurando il giudizio arbitrale previsto dall'articolo 32.
Le somme che eventualmente i soci, oltre il capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Titolo IV
Esercizio Sociale - Bilancio

art. 16

esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio che deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione nella quale, tra l'altro, sono indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
I residui attivi del bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
b) una quota pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione designato dal Consiglio di Amministrazione;
c) un dividendo ai soci finanziatori e sovventori non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-

le sociale effettivamente versato da ogni socio finanziatore e sovventore, sempre e comunque nel limite del tasso di remunerazione stabilito dalla deliberazione di emissione delle azioni di finanziamento e alle azioni di socio sovventore;

d) in alternativa, anche parziale, alla distribuzione del dividendo ai soci finanziatori e sovventori e per l'importo del dividendo corrispondente al tasso di remunerazione stabilito dalla deliberazione di emissione delle azioni di finanziamento e di sovvenzionamento, alla riserva prevista dalla lett. f) dell'articolo 11;

e) subordinatamente alla distribuzione del dividendo fra i soci finanziatori e/o sovventori e/o alla destinazione alla riserva prevista dalla lett. f) dell'articolo 11, un dividendo ai soci cooperatori non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato da ogni socio cooperatore, sempre e comunque nel limite di quanto previsto dall'art. 2545-*quinquies*, comma 2, c.c.;

f) l'eventuale rimanenza alla riserva indivisibile prevista dalla lett. e) dell'articolo 11.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare, con le modalità di cui agli articoli 13 e 13-*bis*, la ripartizione, anche parziale, del dividendo riconosciuto ai soci cooperatori e/o ai soci finanziatori e/o sovventori mediante aumento del capitale sociale ed assegnazione ai soci delle azioni di finanziamento o di sovvenzione di cui agli articoli citati per un valore, comprensivo del sovrapprezzo, corrispondente al dividendo.

ristorni

art. 17

Il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del progetto di bilancio, qualora il risultato d'esercizio presenti un avanzo di gestione, potrà appostare in conto economico una voce di costo corrispondente ai ristorni da assegnare ai soci cooperatori, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ai sensi dell'art. 2545-*sexies* c.c., che saranno erogati secondo le modalità indicate nel Regolamento Interno per l'assegnazione dei ristorni da adottarsi a norma dell'art. 2521, ultimo comma, c.c.

copertura perdite

art. 18

Le eventuali perdite di esercizio saranno coperte, in via gradatamente subordinata, dalle poste del patrimonio netto indicate con le lett. f), h), e), g), d), b), c) *et* a) dell'articolo 11.

Titolo V
Organi Sociali

A) Assemblea

art. 19

competenza alla convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, a seconda dell'oggetto delle deliberazioni.
L'Assemblea, convocata in base al precedente comma, approva altresì il bilancio sociale redatto a norma dell'art. 9, comma 2, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112 (recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106").
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa, per trattare gli argomenti che, a norma di legge e di statuto, sono di sua competenza.
Inoltre l'Assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla Cooperativa oppure dal Collegio Sindacale, in caso d'omissione o di ingiustificato ritardo del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea dovrà altresì essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di soci che rappresenti almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in Assemblea. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

art. 20

modalità di convocazione

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere pubblicato:
1) sul quotidiano "*Corriere della Sera*";
2) se il quotidiano di cui al punto 1 dovesse cessare la pubblicazione, sul quotidiano "*il Resto del Carlino*";

almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare d'accompagnare alla pubblicazione sul quotidiano altra fonte di diffusione dell'avviso di convocazione.
In alternativa alla pubblicazione sul quotidiano, a scelta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso co-

municato ai soci:

a) con lettera raccomandata A/R spedita all'indirizzo del socio risultante dal Libro dei Soci;
b) con lettera raccomandata "a mano" firmata "per ricevuta" dal socio;
c) con messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del socio risultante dal Libro dei Soci o da banca dati pubblica di raccolta delle PEC;
d) con messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del socio risultante dal Libro dei Soci con espressa richiesta di "*conferma di lettura*" o "*conferma di recapito*". In mancanza di "*conferma di lettura*" o "*conferma di recapito*" provenienti dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria del socio risultante dal Libro dei Soci, spetta al Consiglio di Amministrazione, sotto la propria responsabilità, adottare ogni opportuno accorgimento al fine di precostituire la prova dell'avvenuto ricevimento;
e) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a giudizio e sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione;

almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dall'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la prima convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione possono anche essere indicati il giorno, l'ora e il luogo fissati per la seconda convocazione; tuttavia, la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, né può essere successivo di 45 (quarantacinque) giorni.

L'assemblea può essere convocata dovunque purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Se non diversamente disposto dalla legge, la documentazione informativa sull'assemblea potrà essere pubblica sul sito *internet* della Cooperativa.

assemblea totalitaria

art. 21

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo della formalità di convocazione di cui all'articolo 20 qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, nonché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

quorum costitutivi e deleghe

art. 22

Le Assemblee, in sede tanto ordinaria che straordinaria, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare:

a) in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti ai soci;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea e ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti della Cooperativa.

art. 23 quorum deliberativi

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.
Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della Cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) dei voti attribuiti ai soci e le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

art. 24 diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sociale sottoscritto.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite da regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.
Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare del capitale sociale sottoscritto, nel limite di quanto previsto dall'articolo 3 relativamente ai soci in formazione e dei voti attribuiti ai soci finanziatori o sovventori diversi dalle persone fisiche.

art. 25 presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona eletta a maggioranza dall'Assemblea.
La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Il Segretario può essere un non socio.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.
Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

B) Consiglio di Amministrazione

composizione

art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il numero, scegliendone la maggioranza fra i soci cooperatori, con esclusione dei soci in formazione.
Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza e indennità di trasferta, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività di amministrazione.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario, che può non essere Amministratore.

funzionamento

art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.
E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere, mediante mezzi di telecomunicazione, atti e documenti.

Nel caso di parità dei voti, prevale l'opinione espressa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

art. 28

poteri di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.
Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Può anche istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative, ad Organismi Federativi e Consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai suoi soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio se non stabiliti dall'Assemblea con apposito regolamento.

art. 29

poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.
Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) Collegio Sindacale

art. 30

collegio sindacale

Ai fini del controllo sulla gestione e del controllo contabile sarà nominato un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria, tra i revisori contabili, anche non soci, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono sempre rieleggibili ed hanno diritto ad un compenso determinato in base alle tariffe professionali in vigore al momento della loro nomina.
Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. deve indicare specificamente i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della Società.
Il Collegio Sindacale è altresì investito del controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e 2409-*ter* c.c.

Titolo VI
Scioglimento della Società

scioglimento e liquidazione

art. 31

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, anche di rappresentanza della Società, le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità dei liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
L'intero patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, nonché ai soci finanziatori e/o sovventori delle riserve divisibili, deve essere destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le quote dei soci cooperatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni di finanziamento e azioni di socio sovventore, per il loro intero valore.
Ai fini della determinazione del valore delle quote e delle azioni, si terrà conto del loro valore nominale e, relativamente ai soli soci finanziatori e sovventori, della quota parte delle riserve divisibili.

Titolo VII
Disposizioni generali e finali

clausola compromissoria

art. 32

Sono devolute alla cognizione di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna:

a) tutte le controversie insorte tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, e che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti, nonché la legittimità del recesso, della esclusione dei soci e della continuazione della Società con gli eredi o legatari dei soci defunti;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le deliberazioni di esclusione del socio e quelle delle Assemblee speciali;
c) le controversie insorte tra la Società e gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci, anche, ma non solo, relative alla loro responsabilità.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.lg. 17 gennaio 2003, n. 5 (recante "*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*").
L'arbitro decide secondo diritto e secondo le norme del Codice di Procedura Civile, ove non altrimenti disposto dalle parti contendenti, nel termine di mesi 6 (sei) dalla accettazione dell'incarico, fatte salve le proroghe eventualmente concesse dalle parti.

art. 33 attività mutualistica e trattamenti economico dei soci

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci, le mansioni ed il trattamento economico dei soci e comunque tutto quanto richiesto dall'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 (recante "*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*") saranno disciplinati da un regolamento interno da predisporsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

art. 34 norme applicabili

Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative per Azioni, rette con il principio della mutualità prevalente a tutti gli effetti di legge.
Si applica altresì il D.lg. 112/2017, n. 112 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, se e in quanto compatibile con la normativa specifica delle cooperative e delle cooperative sociali..

Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa | Via Cristina da Pizzano, 5 | 40133 Bologna
tel. 051 6441211 | fax 051 6441212 | email: info@societadolce.it

www.grupposocietadolce.it